

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2253

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TASSONE, ALESSI, BIAFORA, CAROLI, CIMMINO, CULICCHIA, DEGENNARO, WILMO FERRARI, FOSCHI, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, LATTANZIO, LOIERO, MALVESTIO, MASTRANZO, MELELEO, PINZA, PUJIA, RICCIUTI, RAFFAELE RUSSO, SANTONASTASO, SAPIENZA, SARTORIS, SCAVONE, SILVESTRI, SORICE, TORCHIO, URSO

Divieto di svolgere attività di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misura di prevenzione

Presentata il 16 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le recenti dolorose vicende e la messa in stato di accusa della classe politica inducono ad una riflessione attenta sull'attuale legislazione, al fine di porre in atto quei correttivi che possano eliminare, se non del tutto, almeno in gran parte, il connubio che si può instaurare, spesso ad insaputa di una delle due parti, tra « malavita » ed istituzioni.

A ciò mira la presente iniziativa, che nasce anche da riflessioni e scambi di idee con la « base » elettorale.

La proposta di legge, introducendo il divieto di propaganda elettorale per il sorvegliato speciale e sanzionando nel contempo anche la condotta del candidato che si rivolge, per la propaganda, al sorvegliato speciale, recide alle origini ed in maniera concreta l'intreccio tra la delinquenza, il malessere e la politica, « bonificando » le istituzioni.

Il delinquente non può procedere alla raccolta dei voti e perde il suo potere contrattuale nei confronti del politico che, a sua volta, non è più in alcun modo condizionato dal delinquente.

Il divieto di propaganda elettorale non è in contrasto con i principi contenuti nella Costituzione della Repubblica italiana perché:

a) se si consente, con la sorveglianza speciale e, in maniera più stretta, con il soggiorno obbligato, di limitare la libertà personale del cittadino, a maggior ragione può inibirsi al cittadino di fare opera di propaganda elettorale, in concreto diretta a perseguire il malaffare, utilizzando le istituzioni repubblicane;

b) il divieto non è perpetuo ed ha la stessa durata della sorveglianza speciale applicata (da uno a cinque anni);

c) il divieto si coordina e si inserisce tra le altre prescrizioni, ancora più gravose, di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

d) la misura, che dovrebbe prevedere anche detto divieto, è applicata con provvedimento del tribunale deliberato in camera di consiglio e con la rigorosa osservanza di tutte le garanzie giurisdizionali previste per l'imputato nel processo ordinario. Infatti, il soggetto per il quale si propone la misura di prevenzione ha diritto:

- 1) di essere sentito;
- 2) di essere assistito da un difensore;
- 3) di indicare e produrre tutto quanto serve a sua discolpa;

4) di ricorrere contro la decisione del tribunale alla corte di appello e contro la decisione della corte di appello in cassazione.

Per più efficacemente colpire l'accordo tra delinquente e politico ed impedire ogni possibile condizionamento delle istituzioni attraverso le elezioni, è prevista la stessa pena massima per il sorvegliato speciale ed il candidato (cinque anni di reclusione, ai sensi dell'articolo 3).

Per il candidato riconosciuto colpevole, inoltre, il giudice dichiara l'ineleggibilità o la decadenza dalle cariche elettive ricoperte, e l'esecuzione del provvedimento è demandata al prefetto della provincia in cui risiede il candidato.

È prevista infine la pubblicazione della sentenza di condanna dopo che sia passata in giudicato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunte, in fine, le parole: « Alle persone sottoposte a misura di prevenzione il tribunale impone il divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente ».

ART. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 23 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo la parola: « soggiorno » sono inserite le seguenti: « o il divieto di propaganda elettorale, ».

ART. 3.

1. Il candidato che ha richiesto o che ha in qualsiasi modo sollecitato propaganda elettorale in suo favore a persona sottoposta a misura di prevenzione è punito con la pena della reclusione da due a cinque anni.

2. Con la sentenza di condanna alla pena di cui al comma 1, il tribunale dichiara il candidato ineleggibile per un periodo non minore di cinque anni e non superiore a dieci e, se eletto, lo dichiara decaduto.

3. Il tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 36 del codice penale e la trasmissione della stessa sentenza, dopo che sia passata in giudicato, al prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato, per l'esecuzione del provvedimento dichiarativo della ineleggibilità e della decadenza.